

CAMERA DEI DEPUTATI N. 672

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MARTINAT

Modifica dell’articolo 149 del codice di procedura civile, in materia di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale

Presentata l’11 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si intende presentare alla vostra attenzione questa proposta di legge come già avvenuto, nella XI, XII e XIII legislatura.

L’argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, si ripropone nell’integralità dell’articolato e della relazione.

La « disastrosa » situazione in cui si trova a dover operare l’intero sistema giudiziario è ormai cosa nota. Le istanze dei rappresentanti di questa categoria sono puntualmente riportate dalla stampa nazionale e hanno condotto, anche di recente, ad agitazioni e scioperi in tutto il territorio nazionale.

Il gruppo di Alleanza nazionale ha da sempre sottolineato la gravità della situazione della giustizia in Italia sostenendo, tra l’altro, la necessità di uno snellimento del lavoro giudiziario attra-

verso la semplificazione di alcune procedure, ovviamente senza compromettere l’esigenza di certezza e correttezza che tale materia richiede.

In tal senso si inserisce la presente proposta di legge, mediante la riformulazione dell’articolo 149 del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di notificazione a mezzo del servizio postale. In particolare si vuole estendere anche ai procuratori legali delle parti la possibilità di provvedere alla notificazione attraverso il servizio postale, possibilità che attualmente è riservata ai soli ufficiali giudiziari.

In altre parole si propone di dare direttamente ai rappresentanti legali delle parti l’eventuale onere di farsi carico della notifica degli atti attraverso una semplice raccomandata con avviso di ricevimento nel tentativo di alleggerire non

solo il carico degli uffici notifiche presso i vari tribunali, ma anche quello degli ufficiali giudiziari.

Oltre alla necessità di una revisione del codice di procedura civile già sollecitata anche nelle passate legislature da parte di molte forze politiche con la presentazione di varie proposte di legge, ci preme sottolineare — per quanto riguarda più specificatamente questa nostra iniziativa —

che anche l'articolo 152 del nuovo codice di procedura penale prevede che la notificazione richiesta dalle parti possa essere « effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata (...) ».

Appaiono perciò superflue ulteriori motivazioni ma, anzi, siamo certi, nel presentare questa proposta, che non sfuggerà alla sensibilità degli onorevoli colleghi la necessità di un suo pronto esame.

PROPOSTA DI LEGGE


—

ART. 1.

1. L'articolo 149 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149. — (*Notificazione a mezzo del servizio postale*). — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale ad opera dell'ufficiale giudiziario o del procuratore legale della parte. In tale caso l'ufficiale giudiziario, o il procuratore legale della parte quando la notificazione avviene suo tramite, scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento che è allegato all'originale ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008350